



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: TRASGEDI045 - Determina a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. affidamento diretto, ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23, dei lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana alla società RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL. Impegno di spesa di € 84.962,06 (ofc). Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 735 del 26/03/2025

Determinazione (DD) n. 915 del 08/05/2025

Fascicolo 2025.XI/2/1.2 "Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua"

Sottofascicolo 4 "Servizio Opere Strategiche VE CSI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 30/04/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 08/05/2025.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea
Servizio Opere Strategiche Venezia CSI

Responsabile Unico del Progetto: arch. cons. Cristian Tonetto
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sara Puppini

PDD 735 del 26/03/2025

Fascicolo n. 2025/XI.2/2-4

Oggetto: TRASGEDI045 - Determina a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. affidamento diretto, ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23, dei lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana alla società RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL. Impegno di spesa di € 84.962,06 (ofc). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (dCC) n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027.
- con deliberazione di Giunta Comunale (dGC) n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con dGC n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie

sottosezioni tra le quali la sottosezione “*Performance*”, la sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*”, la sottosezione “*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*”, la sottosezione “*Organizzazione del lavoro agile*” e la sottosezione “*Piano delle Azioni Positive*”;

- con d.C.C. n.7 del 13/03/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 - variazione ”, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2025 per l'importo di € 100.000,00;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. n. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*” di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 118/2011 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto “*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”;
- il d.lgs 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*” e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/ 2001, approvato con d.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “*ha sostituito ogni precedente*”, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l’allegato I.2 *“Attività del RUP”*, l’allegato I.4 *“Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”*, *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*, l’allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*, l’allegato II.12 *“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”* e l’allegato II.14 *“Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*;

Richiamati:

- l’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale prevede al comma 2 che, in caso di affidamento diretto, le stazioni appaltanti adottano, con apposito atto, la decisione di contrarre individuando *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l’art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 che che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei contratti di lavori mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l’art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale, *“per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e*

all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzi regionali sono definiti nell'allegato I.14";

- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto *"Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003"* e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che *"data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe"*;
- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del Comune di Venezia 2024, approvato con d.G.C. n. 114 del giorno 11 giugno 2024;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, che impone di fare ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi e non per i lavori e ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto senza ricorrere al portale elettronico MEPA;
- l'obbligatorietà della previsione normativa di cui agli articoli 25 e 26 del Codice che prescrive, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle "Regole tecniche di AGID" (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo "Schema operativo";

Dato atto che, in ossequio al sopra richiamato obbligo normativo vigente, la procedura di affidamento viene gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it>, di seguito indicata anche semplicemente Piattaforma.

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. e dell'art. 17 co. 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base dei lavori oggetto dell'affidamento sono state avviate dal RUP le procedure di scelta del contraente secondo quanto previsto dall'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, ai fini dell'affidamento diretto dei suddetti lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che

nell'ambito degli interventi di salvaguardia dell'isola di Piazza San Marco – secondo stralcio temporale del primo lotto esecutivo – Opere a Mare in capo al Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia sono stati realizzati gli interventi propedeutici e necessari a garantire la futura salvaguardia idraulica di piazza San Marco;

i lavori dei nuovi stralci esecutivi saranno avviati nel mese di maggio 2025 e per assicurare in via temporanea e provvisoria la messa in asciutto di piazza San Marco in concomitanza di fenomeni mareali di media entità risulta necessario integrare lo stato dei luoghi mediante una pompa idrovora da collocarsi nel secondo cortile delle procuratie Nuove;

il nuovo impianto integrativo risulterebbe in grado, in via provvisoria, di bilanciare l'escursione di marea in piazza evitandone, in base alle quote di marea, l'allagamento diffuso con notevole riduzione dei disagi ai pedoni e alle attività economiche ivi insistenti;

con nota PG 563870 del 15/11/2024 il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, nelle more di avvio dei lavori dei nuovi stralci esecutivi, ha chiesto al Comune di Venezia di farsi carico della gestione dell'impianto idrovoro posto nel secondo cortile delle Procuratie Nuove per un arco temporale di 5 mesi, definendo gli oneri economici e oneri temporali di cui farsi carico, garantendo al termine del periodo il ritorno in capo al Provveditorato stesso di tale attività;

con medesima nota il Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia ha inoltre comunicato di aver fatto installare dalle Imprese del Concessionario, Consorzio Venezia Nuova, nel secondo cortile delle Procuratie Nuove una pompa idrovora provvisoria da 4.800,00 l/min. al fine di valutare e monitorare le opere già completate e, al contempo, assicurare il mantenimento in asciutto della piazza;

contestualmente lo stesso Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia chiedeva all'Amministrazione Comunale di farsi carico del solo onere di gestione del presidio temporaneo installato dalla ditta ROSSI RENZO COSTRUZIONI, Srl in qualità di ditta consorziata, per il periodo transitorio e comunque fino all'avvio dei lavori del "Primo Lotto – secondo stralcio temporale" previsto nel mese di maggio 2025;

con delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 28/11/2024 l'Amministrazione Comunale stanziava quale "Contributo al Provveditorato per gestione pompe di sollevamento Piazza San Marco" l'importo massimo di €

100.000,00 (ofc) reinserendo lo stesso nel bilancio di previsione 2025-2027 nella annualità 2025, giusta delibera del Consiglio Comunale n° 7 del 13/03/2025;

con nota PG 632185 del 24/12/2024 il Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea ha comunicato la disponibilità a Bilancio 2025 dei fondi necessari ricordando che le attività conseguenti non costituiscono trasferimento o presa in consegna di alcuna opera, che deve intendersi nella piena disponibilità e responsabilità del Provveditorato OO.PP., ne tanto meno atto presupposto prodromico a successive prese in consegna.

Nella medesima nota il Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acquea ribadiva espressamente che l'assunzione dell'onere economico da parte del Comune di Venezia per l'arco temporale sopra individuato ha carattere provvisorio e temporaneo e dallo stesso non derivano impegni tecnici, gestionali o economici futuri e tanto meno responsabilità dirette o indirette sui beni gestiti;

Ritenuto necessario procedere ad incaricare un'impresa per i lavori di di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a), del d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i., il contratto collettivo nazionale di lavoro (*infra* CCNL) applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente è OG7, individuato in conformità a quanto indicato al comma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. nonché dall'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

Ritenuto opportuno, allo scopo, procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti il cui importo presunto delle opere afferenti alle categorie OG7, sulla base del computo metrico estimativo acquisito agli atti, risulta di € 69.819,84= (o.f.e.) cui vanno aggiunti € 519,40= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso valutando l'offerta economica presentata nonché l'esperienza maturata dalla Ditta nelle attività oggetto dell'affidamento, nell'ambito di una complessiva valutazione di maggior convenienza;

Visto che:

- al fine di assicurare la rotazione tra operatori economici e il confronto concorrenziale, per

l'acquisizione della migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dall'Amministrazione, nonché in considerazione dei requisiti di capacità tecnica necessari per le lavorazioni di cui all'oggetto, sono state interpellate, con nota PG 104566 del 27/02/2025, inviata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente, la seguente società RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL (c.f. e p.iva n. 02813030273 individuata dall'Amministrazione Comunale tra gli operatori economici, dotati dei necessari requisiti di qualificazione e non risultando contraenti uscenti di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, da un monitoraggio effettuato dall'Area intestata sulla base delle comunicazioni effettuate dai vari RUP;

- alla suddetta società è stato rivolto un invito ad offrire migliorativo rispetto all'importo, soggetto a ribasso, posto a base di gara, ponendo a base di offerta l'importo di € 69.819,84 (o.f.e.), al netto degli oneri della sicurezza di importo pari a € 519,40 (o.f.e.), per un importo complessivo di € 70.339,24 (ofe) corrispondenti a € 85.813,87 (ofc) allegata al seguente provvedimento; all'operatore interpellato è stata inviata la documentazione di corredo con l'invito summenzionato;
- che l'appalto è, ai sensi dell'art. 31 co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023, è "*a misura*", in quanto il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- la società RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL in possesso dei requisiti necessari così come individuati dal RUP, si è resa disponibile all'espletamento delle lavorazioni per l'importo di € 69.641,04 (ofe), offrendo la propria migliore offerta sull'importo posto a base di negoziazione con un ribasso del 1 %, giusta offerta, presentata mediante Piattaforma certificata di gestione dell'Albo Fornitori e delle Gare Telematiche in uso presso l'Ente in data 20/03/2025 e acquisita agli atti con PG 172531 del 03/04/2025 allegata al presente provvedimento, e ritenuta congrua dal RUP in ragione della specificità dell'intervento e in considerazione della sua natura globale comprensiva sia degli aspetti qualitativi, in particolare delle pregresse esperienze relative a lavori simili o analoghi, che di quelli inerenti al profilo economico idonea in tal senso a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal vigente PIAO, sottosezione “ 3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia, si rende necessario attestare, in sede di adozione dell'affidamento, l'avvenuta verifica della congruità dei prezzi, che ivi si attesta;

Dato atto che la suddetta società ha prodotto, in sede di presentazione della propria offerta:

- dichiarazione sostitutiva nella quale attesta di essere in regola con i requisiti di ordine generale richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di cause di esclusione automatica e non automatica;
- dichiarazione sostitutiva in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 90, co. 9, e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 nonché dell'art. 97 comma 3 *ter* del medesimo decreto, allegando il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, let. a), del sopra richiamato decreto legislativo;

Verificata, sulla scorta di quanto premesso, l'idoneità tecnico- professionale dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del d.lgs. 81/2008;

Attestato pertanto, ai sensi del vigente PIAO, sottosezione “3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza”, l'avvenuto rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in materia di criteri di selezione e in materia di requisiti di ordine speciale richiesti, alla luce di quanto succitato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, let. a) dell'Allegato I.01 “Contratti collettivi” del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, dell'attività da eseguire è 42.21.00.

Dato atto che, in sede di presentazione della propria migliore offerta, l'operatore economico succitato si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Rilevato che nel caso in cui in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Accertato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'operatore

economico individuato, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Accertata l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1, co. 53, della l. 6 novembre 2012, n.190, dell'operatore economico alla *whitelist* della Prefettura di Venezia per la specifica attività per la quale vige l'obbligo di iscrizione, trattandosi di noli a freddo di macchinari;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" - "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*";

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs. n. 36 del 2023, la stazione appaltante ricorre alla facoltà di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 53, co. 4, in considerazione della circostanza che l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali);

Ritenuto pertanto di affidare, su proposta del RUP, all'operatore economico denominato RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL (c.f. e p.iva n. 028130300273) i lavori in oggetto, alle condizioni contenute nello schema di contratto siglato per accettazione in sede di presentazione dell'offerta che, costituendone parte integrante e sostanziale, viene allegato al presente provvedimento e alla cui stipula si procederà dopo l'approvazione del presente provvedimento, previa acquisizione degli esiti delle verifiche sopra citate;

Considerato che:

- l'importo complessivo per le lavorazioni succitate ammonta presuntivamente ad € 84.962,07= oneri fiscali compresi, IVA 22%);
- la succitata spesa di € 84.962,07 (o.f.c.) può trovare copertura nel Bilancio 2025, al cap. 32604/11

“trasferimenti correnti a amministrazioni centrali”, spesa finanziata con entrate correnti – azione di spesa TRASGED1 045 “Contributo al Provveditorato per gestione pompe di sollevamento Piazza San Marco” che presenta la necessaria disponibilità.

- che il centro di costo è il 326 e risulta acquisita agli atti autorizzazione all'utilizzo delle somme sopra individuate da parte del responsabile del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere idrauliche ing. Francesca Marton;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. cons. Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 631784/2025 a firma del dirigente di settore arch. Alberto Chinellato;
- la funzione di Responsabile dell'Istruttoria è assolta dalla dott. Ssa Sara Puppini;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 175486 del 04/04/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, al Responsabile dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, del Comune di Venezia;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e

s.m.i.;

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che esegua i lavori di presidio nell'Insula Marciana;
 - b) l'oggetto del contratto sono le lavorazioni di cui sopra relative all'intervento di lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana;
 - c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di offerta, allegato alla presente;

- e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 36 del 2023;
3. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'impresa RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL (c.f. e p.iva n. 028130300273) i lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'isola Marciana, alle condizioni previste nello schema di contratto (Allegato A) precedentemente citato e nell'offerta (Allegato B), che ivi si approvano;
 4. di impegnare a favore dell'impresa RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL (c.f. e p.iva n. 02813030273) la spesa complessiva presunta di € 84.962,06 (o.f.c.) la cui lavorazione sarà resa entro 45 giorni dalla stipula del contratto- CIG B63A7AE916;
 5. di dare atto che la suddetta spesa di € 84.962,06 (o.f.c.) sarà a carico del Bilancio 2025, al cap. 32604/11 "trasferimenti correnti a amministrazioni centrali", spesa finanziata con entrate correnti – azione di spesa TRASGEDI 045 "Contributo al Provveditorato per gestione pompe di sollevamento Piazza San Marco" cod gest 999 "trasferimenti correnti a Altre Amministrazioni Centrali n.a.c." che presenta la necessaria disponibilità;
 6. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nello schema di contratto precedentemente citato, mediante disposizione dirigenziale, a fronte della presentazione di regolari fatture elettroniche;
 7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegati:

- offerta PG 172531 del 03/04/2025 (oscurata);
- schema di contratto, siglato per accettazione;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 735

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 9992/2025 del 29/04/2025 - NON ESECUTIVO "TRASGEDI045 - Determina a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. affi" "TRASGEDI045 - Determina a contrarre ex art 192 dlgs n 267/00 smi e art 17 c 1 e 2 dlgs n 36/23. affidamento diretto, ex art 50, c 1, let a) dlgs n 36/23, dei lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana alla società RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL. Impegno di spesa di € 84.962,06 (ofc). Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 735/2025 del 26/03/2025

L'impegno di spesa numero 9992/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09041.04.032604011 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - Comp. 2025	84.962,06
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. Cod.Fisc. 02813030273 P.Iva	
<i>CIG</i>	02813030273 B63A7AE916 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2855 - TRASGEDI045 - Contributo al Provveditorato per gestione pompe	
<i>Tipo Finanz.</i>	di sollevamento Piazza San Marco	
	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	84.962,06

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09041.04.032604011 a competenza 2025 al 29/04/2025

Stanziamiento di bilancio	100.000,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	100.000,00 =
Ammontare del presente impegno	84.962,06 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	15.037,94 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 29 aprile 2025



Spett.le Comune di Venezia
 Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
 Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,
 Mobilità Acqua
 Servizio Opere Strategiche Venezia CSI
 Alla c.a. R.U.P. arch. Cristian Tonetto
 pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Oggetto: affidamento diretto dei lavori di presidio temporaneo degli effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana.

Il sottoscritto LUCA XODO

nata a [REDACTED]

codice fiscale [REDACTED]

in qualità di¹ LEGALE RAPPRESENTANTE – AMMINISTRATORE UNICO
 dell'impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL

con sede in MARCON (VE) VIA ENRICO MATTEI 1/C CAP 30020

domicilio fiscale in MARCON (VE) VIA ENRICO MATTEI 1/C CAP 30020

domicilio digitale (art. 3-bis, d.lgs. n. 82/2005) PEC: rossirenzocostruzioni@legalmail.it

codice fiscale n. 02813030273 P.IVA n. 02813030273 telefono 0415952393 fax 0415952410

relativamente ai lavori in oggetto

OFFRE

il ribasso del 1,00% (uno/00 per cento) sull'importo dei lavori a base di offerta, per un importo lavori pari a € 69.121,64 (euro sesantanovemila centoventuno/64), a cui vanno aggiunti € 519,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si segnala che la disposizione del succitato art. 41 co. 14 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. cui occorre attenersi per la composizione dell'importo su cui formulare l'offerta, prevede che il ribasso offerto debba riferirsi all'importo complessivo (dei lavori a corpo/misura), al cui interno sono compresi i costi della manodopera che la Stazione appaltante deve obbligatoriamente evidenziare come scorporati nella formulazione dell'importo posto a base di gara. L'indicazione dell'entità di tali costi è utile all'operatore economico per ponderare con attenzione il valore del ribasso proponibile, sapendo che questo, pur calcolato matematicamente sul totale dei lavori a corpo/misura, ricade invece sostanzialmente sulla quota di lavori al netto dei costi della

¹Di titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'impresa partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;

manodopera.

indica

il costo previsto per la sicurezza interna aziendale di € 1.000,00.= e per costo della manodopera propria di € 5.200,00.=

dichiara

ai sensi dell'art. 11, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., l'operatore economico, nella persona del legale rappresentante sottoscrittore, si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale (CCNL) indicato dalla Stazione appaltante nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

~~**[oppure, se viene indicato un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante nella RDO, selezionare la spunta a lato e compilare il relativo campo]**~~ ai sensi dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il codice/i codici del CCNL applicato/i ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto è/sono e che, come richiesto dal comma 4, dell'articolo succitato, si dichiara espressamente che le tutele offerte in esso/i sono equivalenti al/ai CCNL individuati dalla Stazione appaltante;

dichiara altresì

di impegnarsi a garantire l'immediata operatività secondo le esigenze di codesta Spett.le Amministrazione.

Marcon, 20 marzo 2025

Il Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

(firmato digitalmente)

N.B. La dichiarazione, qualora non sia sottoscritta digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5 **AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

CONTRATTO DI APPALTO

**Affidamento diretto dei lavori di presidio temporaneo degli
effetti delle maree superiori a 80 cm nell'insula Marciana.**

CIG:

10

TRA:

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa**, nat... a
(.....) il, codice fiscale n., domiciliato/a, per la
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di
..... e Legale Rappresentante dell'impresa, C.F. e P.IVA n.
..... come risulta dal certificato n. dell'Ufficio Registro
delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in data, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

20 Domicilio fiscale dell'Impresa - Via - (...).
Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

b) **arch. Alberto Chinellato** che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore

25 Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori

Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

30 Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, dell'intervento C.I. _____ denominato
35 _____;

. che con Determinazione Dirigenziale n. ___ del ___/___/___ è stato approvato il progetto esecutivo, **per un importo dei lavori da appaltare di €= di cui €= per opere a misura oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione**
40 _____ (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi posti a base di gara), **€= quali oneri per la sicurezza, €= quali costi per la manodopera, questi ultimi già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;**

45 - che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. in data del Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,
50 all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €=

(o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di offerta;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non
55 si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

60 **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza
65 riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
70 assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
75 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna

efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Per quanto non previsto direttamente dal contratto o nei documenti della procedura d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad €= (diconsi Euro

...../.....) di cui:

a) €= (diconsi Euro/.....) per lavori veri e propri a misura;

105 b) €= (diconsi Euro/.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) €= (diconsi Euro/.....) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

110 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario del Comune di Venezia 2024 per lavori in Venezia Centro Storico ed Isole della Laguna, approvato con deliberazione di giunta
115 comunale n. 114 in data 11 giugno 2024,

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024),

costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari
120 contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo ammonta ad € 70.339,24 per la categoria OG7

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione

125 **del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
130 pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
135 agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori, come meglio identificati nella documentazione agli atti.

140 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

145 Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

150 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

[oppure] comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente**

imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,

155 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio**

storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti

160 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni

..... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale

di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia

165 natura parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a*

15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto

*dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e **solo per interventi***

170 **pnc/pnrr in combinato disposto con** 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31

maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore

si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla

conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in

175 *relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione*

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui
180 all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

185 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

190 2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti trova
195 applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la
200 facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

205 6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art.
7. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50 : Una penale di eguale importo sarà
applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis
comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
210 riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione
del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,
l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12
mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
di affidamento.*

215 **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
220 altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
225 cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario

230 alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
235 complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
240 all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

245 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge,
per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m.
n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
dell'appaltatore le spese per:

- 250 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

255 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

260 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
265 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
270 tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
275 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

280 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
285 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché
290 quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
295 disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
300 relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

305 **in caso ci sia un capitolato speciale d'appalto**

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. _____ del Capitolato speciale d'appalto.

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni
310 oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione
appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore
alla soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal
provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90 per cento
315 del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione
elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60,
320 comma 4, del Codice dei Contratti

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di
cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di
cui all'art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.

4. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini
325 specificati dall'allegato II.2-bis al d. lgs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei
lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui

330 all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del
presente contratto.

335 2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

340 1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del
del prezzo, pari al **20% (venti per cento)** dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

345 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di
cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle
rate di acconto precedenti.

350 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle
eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via

355 definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

360 a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
365 per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
370 eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

375 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,

380 comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

385 L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
390 Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
395 semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità
400 assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i

405 subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

410 4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
415 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11
420 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

425 **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto

430 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli
articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.
145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
435 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

440 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
445 provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
450 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto

455 dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
460 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
465 tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
470 personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- 475 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase

480 esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
485 amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

490 1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura
prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
495 dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

500 **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e

505 territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
510 lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
515 maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
520 contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
525 le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante

530 acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

535 n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

540 e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente

545 punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

550 sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di

555 risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27

560 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.**

565 *n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere
570 gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

575 **[OVVERO, nell'ipotesi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a euro 150.000,00:**

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

580 **OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white list:**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
585 quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____].

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
590 successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

595 **4.** L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
600 attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

605 **5.** L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di
610 cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,

l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.

615 **6.** L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento
620 ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
625 sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
630 dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni
635 supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 20. Subappalto.

- 640 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle
- 645 norme di legge in vigore.
- 2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
- 650 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
- 2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
- 655 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
- 660 commi 1 e 2, del Codice dei contratti.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.
6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della

665 effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n.
670 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della
patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata
dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15
(quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle
675 categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari
o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto,
l'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia
680 definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in
considerazione della circostanza che l'operatore economico cui viene
affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato - nel rispetto del
principio di rotazione - altri incarichi professionali regolarmente
espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni
685 contrattuali].

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli

690 che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
695 certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data
..... e avente decorrenza dalle ore del e scadenza, a
seguito dell'ultimo rinnovo, rilasciata dalla società.....
agenzia di per un massimale di €= (diconsi Euro
...../...).

700 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero in data e avente
decorrenza dalle ore del e scadenza, a seguito dell'ultimo
rinnovo, rilasciata dalla società..... agenzia di per un
705 massimale di €= (diconsi Euro/...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

710 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da

715 ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
720 codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
725 dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
730 dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
735 Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

740 soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5
del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
745 Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentalmente o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

750 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

755 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

760 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto applicabile;

- la determinazione dirigenziale n. del

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;

- l'offerta tecnica;

765 - le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il prezzario del Comune di Venezia 2024 e della Regione Veneto 2024,

770 a seconda degli ambiti territoriali di competenza;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

775 **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

780 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

785 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e

790 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Il legale rappresentante della società

.....

795 *(firmato digitalmente)*

Il Dirigente

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

800, quale legale rappresentante della società, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante della società

.....

805 *(firmato digitalmente)*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

810 *D.lgs n. 82/2005.*